

OMICIDIO STRADALE

Omicidio e lesioni gravi e gravissime stradali e nautiche. Dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 alla legge 25 novembre 2024, n. 177 passando attraverso la legge 26 settembre 2023, n. 138 A. L'attuale quadro normativo di riferimento

I reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni stradali e nautiche gravi e gravissime hanno subito nell'ultimo decennio una serie non trascurabile di interventi legislativi, diretti ed indiretti, di significativa importanza, associati poi ad altrettanto importanti pronunce della Corte costituzionale. Conviene ripercorrere in sintesi l'evoluzione di tali interventi correttivi per comprendere meglio l'attuale quadro normativo di riferimento ed il contenuto dei reati legati all'infortunistica stradale.

Il primo è più importante intervento legislativo è senz'altro rappresentato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 – più nota come legge sull'omicidio stradale – con cui si ebbe ad operare un cambiamento radicale, introducendo una serie di misure che pur senza riuscire ad inserire nell'ordinamento giuridico fattispecie punite in forma dolosa, attribui ai reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p. una versione molto più rigorosa e decisa. In seguito dopo alcune pronunce della Corte costituzionale, dirette per lo più a mitigare la portata della riforma del 2016 ed alcuni importanti effetti indiretti prodotti dalla riforma “Cartabia” del codice penale (d.lgs. 150/2022), più recentemente gli articoli di che trattasi sono stati modificati – anzi interamente riscritti – dalla legge 138/2023 con cui sono stati inseriti, accanto ai reati stradali i corrispondenti reati nautici.

Infine, proprio con la legge di riforma del codice della strada del 2024 i due articoli sono stati nuovamente ed ulteriormente modificati con aggiunte non marginali.

Dal 25 ottobre 2023 è entrata concretamente in vigore la legge 26 settembre 2023, n. 138, con cui sono state introdotte nell'ordinamento giuridico, accanto all'omicidio e alle lesioni gravi e gravissime stradali, le omologhe ipotesi di omicidio e lesioni gravi e gravissime nautiche.

La legge citata ha sostituito gli articoli 589-*bis* del codice penale che diventa “omicidio stradale o nautico” e 590-*bis* c.p. che assume la rubrica di “lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime”, nonché limitatamente alla esposizione della rubrica, integrata con il riferimento all'incidente nautico, gli articoli 589-*ter* e 590-*ter* c.p.

Conseguentemente sono stati poi modificati gli articoli 380 e 381 c.p.p. relativi, rispettivamente, all'arresto obbligatorio e facoltativo, anch'essi integrati con la previsione dell'omicidio e delle lesioni gravi e gravissime provocate da un incidente nautico.

Ancora più recentemente la legge di riforma del codice della strada del 2024 ha ulteriormente ritoccato i commi 1 e 2 degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p. Con la modifica del comma 1 si precisa che le pene previste per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime (non aggravati) si applicano anche a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte o lesioni stradali gravi e gravissime.

In questo modo si equipara il comportamento colposo di un conducente con quello di chi, proprietario o detentore di animali domestici, li abbandoni su strada o pertinenze, provocando un incidente stradale mortale o con lesioni gravi e gravissime.

In verità si tratta di una specificazione, più che di una nuova figura di responsabile per la morte (o lesioni gravi e gravissime) di una o più persone in conseguenza di un incidente stradale, in quanto la responsabilità colposa non è esclusivamente riferita a specifiche violazioni sanzionate dal codice della strada, ma può consistere anche nella generica violazione del principio del *neminem laedere* che si ricava dall'articolo 140 del codice della strada, oltre che dalla generica previsione dell'articolo 15, comma 1, lett. a) del codice della strada, che prescrive a chiunque di non determinare pericolo per la circolazione stradale. La modifica si coordina e si lega in qualche modo con quella realizzata dalla legge di riforma del 2024 sull'articolo 727 c.p.

Ben più significativa la modifica introdotta dalla legge di Riforma del 2024 nel comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p. di cui già si è detto nel prontuario in relazione all'articolo 187 del codice della strada.

L'articolo 187, oggi, è punibile allorché si accerti la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, non richiedendosi più, come in passato, la prova dell'alterazione prodotta dalla ingestione di tali sostanze.

Al contrario, l'aggravante di cui al comma 2 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p. continua, come in passato, ad essere integrata solo se dalla assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope deriva una effettiva alterazione dei comportamenti del conducente.

Pertanto, oggi l'intera materia dell'omicidio stradale, introdotta nel codice penale dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, è stata in parte ridisegnata dalla legge 138/2023 (e in parte dalla legge di riforma del codice della strada del 2024), con l'aggiunta dell'omicidio e delle lesioni gravi e gravissime nautiche che non potendo essere disciplinate con ricorso analogico alle disposizioni contenute nel codice della strada e nella legge 41/2016, hanno avuto necessità di una precisa definizione legislativa. Peraltro, gli articoli di riferimento del codice penale (artt. 589-bis, 590-bis, 589-ter e 590-ter) hanno subito piccolissime variazioni, al punto che tanti degli approdi raggiunti in dottrina e giurisprudenza in relazione alla legge 41/2016, possono essere de plano estesi alla nuova versione dei citati articoli conseguente alla legge 138/2023.

Pertanto, in questo breve approfondimento, riproporremo i commenti dettati a proposito della versione degli articoli del codice penale successivi alla legge 41/2016, ricordando che ad oggi la maggior parte delle casistiche offerte dalla nuova versione degli articoli 589-bis e 590-bis c.p. si applica anche all'omicidio o lesioni gravi e gravissime nautiche.

Le novità essenziali introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, poi confermate dalla legge 138/2023 in tema di introduzione dei reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni stradali gravi e gravissime nautiche sono ancora le seguenti:

1) Rimodulazione dei reati di omicidio stradale (e nautico) e lesioni personali stradali (e nautiche) gravi e gravissime, con pesanti inasprimenti di pena, ora estese alle omologhe fattispecie nautiche

In conseguenza delle modifiche introdotte prima dalla legge 41/2016 e successivamente dalla legge 138/2023 si apprezzeranno i seguenti punti essenziali:

- l'articolo 589 c.p. rimane a disciplinare l'omicidio colposo generico non stradale o nautico;
- l'articolo 589-bis c.p. disciplina il nuovo reato di omicidio colposo stradale e nautico;
- l'articolo 590 c.p. disciplina le lesioni generiche non stradali o nautiche ovvero le lesioni stradali e nautiche colpose lievi;
- l'articolo 590-bis c.p. disciplina il reato di lesioni stradali e nautiche gravi e gravissime.

2) La riforma Cartabia e la modifica della procedibilità per i reati di lesioni gravi e gravissime non aggravati (art. 590-bis c.p.)

Una delle novità più importanti della legge 41/2016 riguardava proprio la modifica del regime di procedibilità che, dalla data di entrata in vigore della riforma del 2016, era tornata ad essere d'ufficio per i reati di lesioni stradali gravi e gravissime, ripristinando ciò che accadeva in periodo antecedente al 1981. Così è stato per circa sette anni nonostante svariati tentativi di eliminare questa novità. Infine, pochi mesi prima della approvazione della legge 138/2023, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, differito nell'entrata in vigore al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 162/2022, recante, in attuazione della c.d. Riforma Cartabia, la revisione del processo penale, ha ripristinato il prevalente regime di procedibilità a querela per le fattispecie di lesioni gravi e gravissime non aggravate stradali e nautiche.

La volontà di procedere al ripristino della procedibilità a querela dei reati di lesioni colpose stradali gravi e gravissime non aggravate era già stata chiaramente manifestata nell'articolo 1, comma 15, della legge-delega 234/2021 con

cui si era precisato che *“nell'esercizio della delega i decreti legislativi dovranno prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale”*.

La delega di che trattasi è stata poi attuata dall'articolo 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui è stato inserito nell'articolo 590-bis c.p. il comma 9 precisandosi che *il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo*.

L'intervento, dunque, ha reintrodotto, con decorrenza 30 dicembre 2022, il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali (e, successivamente) nautiche gravi o gravissime non aggravate previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale.

Dalla lettura della modifica consegue peraltro che sono solo quelle previste nell'articolo 590-bis c.p. (e non da altre disposizioni) le fattispecie aggravanti tali da determinare il mantenimento del regime di procedibilità d'ufficio.

In definitiva ciò che cambia rispetto al passato è la previsione di una procedibilità a querela per il reato di lesioni gravi e gravissime (cioè, per intendersi quelle con prognosi superiore a 40 giorni) conseguente ad incidente stradale o nautico, non aggravato da taluna delle ipotesi contenute nell'articolo 590-bis (e non da altri).

Ricorrendo invece taluna delle ipotesi che seguono, il reato rimane procedibile d'ufficio:

- guidare in stato di ebbrezza alcolica grave o media, alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- procedere in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h (fattispecie valevole solo per l'ipotesi stradale);
- percorrere strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- attraversare un'intersezione con il semaforo disposto al rosso (ipotesi valevole solo per la fattispecie stradale);
- effettuare una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o eseguire un sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (ipotesi valevole solo in caso di incidente stradale);
- commettere il fatto senza essere muniti di patente di guida (o nautica) o con patente sospesa o revocata;
- commettere il fatto con veicolo a motore (o unità da diporto) di proprietà dell'autore del fatto sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Per gli organi di polizia stradale a livello di attività operativa o di esecuzione di attività di polizia giudiziaria cambia per la verità poco, dovendosi al massimo spostare l'attenzione sui contenuti dell'articolo 346 c.p.p. (e non più 347) relativamente alle attività da porre in essere in pendenza di condizione di procedibilità e su quelli dell'articolo 113 disp. att. (piuttosto che sui termini dell'articolo 347 c.p.p.) in relazione agli obblighi di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Il Ministero dell'interno, con circolare 31 ottobre 2022 prot. n. 300/STRAD/000036140.U/2022, ha provveduto a dettare istruzioni e chiarimenti in ordine soprattutto al regime transitorio da osservare in conseguenza della modifica del regime di

procedibilità del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis c.p.

3) *Previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis, commi 2 e 3 c.p. e dell'arresto facoltativo in flagranza nelle ipotesi di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'articolo 590-bis, commi 2, 3, 4, 5 c.p.*

La legge 41/2016 aveva introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico una ipotesi di arresto obbligatorio per reati colposi. L'articolo 380, comma 2, c.p.p., relativo alla elencazione delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, era stato modificato con l'inserimento della lettera *m-quater*) che appunto conteneva il reato di omicidio stradale aggravato.

Oggi, come vedremo nel prosieguo nel dettaglio, alla ipotesi di omicidio stradale è stata aggiunta quella di omicidio nautico con una importante aggiunta all'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater*) del c.p.p. con cui, di fatto, si limita, alla sola ipotesi di fuga del conducente (ora anche di una unità di diporto) la possibilità di procedere ad arresto obbligatorio.

4) *Previsione dell'accertamento dello stato di ebbrezza e di alterazione coattivo e non più solo obbligatorio, quando ricorrono i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p., con possibilità di accompagnamento e prelievo coattivo di liquidi biologici*

Come vedremo nel prosieguo, tale possibilità operativa si estende anche al prelievo di liquido ematico, ancorché all'indomani dell'entrata in vigore della legge si fossero nutriti dubbi di legittimità della procedura.

5) Possibilità del prelievo coattivo di campioni biologici per la determinazione del profilo DNA, quando ricorrono i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, di cui trattiamo, in sintesi, nel prosieguo.

B) La struttura dei reati stradali

Vediamo come si articola la struttura dei nuovi reati di omicidio stradale (e nautico) e lesioni stradali (e nautiche) gravi e gravissime dopo la legge 138/2023.

Omicidio stradale e nautico connesso alla circolazione stradale o della navigazione marittima o interna (art. 589-bis c.p.)

a) Ipotesi base di omicidio colposo stradale o nautico: la sanzione penale per chiunque (e non necessariamente un conducente di veicoli a motore) cagiona, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ovvero della navigazione marittima o interna è stabilita nella reclusione da 2 a 7 anni.

b) Omicidio colposo stradale o nautico aggravato dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione: la pena è invece da **8 a 12 anni** di reclusione per il conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 che cagiona la morte di una persona trovandosi in stato di ebbrezza grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

c) Omicidio colposo stradale e nautico aggravato dallo stato di ebbrezza media alla guida di determinati veicoli: la pena **da 8 a 12 anni** di reclusione si applica anche per il

conducente di veicolo a motore o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che cagiona per colpa la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l) veicoli per trasporto di cose o di persone in conto di terzi (taxi, NCC, trasporti di piazza di cose, di linea di persone o cose, di cose in CT), ovvero anche autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché autoarticolati e autosnodati,

d) Omicidio colposo stradale o nautico aggravato dallo stato di ebbrezza media: chi invece guida in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l), veicoli a motore diversi da quelli sopra indicati e cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione **da 5 a 10 anni**.

e) Omicidio colposo stradale aggravato dalla commissione di determinate violazioni stradali (tali aggravanti non sono estese all'omicidio nautico): è punito con la reclusione da **5 a 10 anni** il conducente di un veicolo a motore che, al di fuori dei casi sopra descritti, cagiona per colpa la morte di una persona procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.

La pena della reclusione da 5 a 10 anni si applica anche al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona, oppure quando il fatto è determinato da una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Lesioni personali colpose connesse alla circolazione stradale ovvero alla navigazione marittima o interna

L'articolo 590-*bis* c.p. presenta una struttura speculare e sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'articolo 589-*bis*. Pertanto:

- a) Ipotesi base di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime:** la sanzione per chiunque (e non necessariamente un conducente di veicoli a motore) cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ovvero della navigazione marittima o interna è la reclusione da 3 mesi ad anni 1 per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.
- b) Lesioni colpose stradali e nautiche, gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza grave o di alterazione:** in tali condizioni, il conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione **da 3 a 5 anni** per le lesioni gravi e **da 4 a 7 anni** per le lesioni gravissime. Come già ricordato, la modifica dell'articolo 187 codice della strada – che richiede ora la sola prova della assunzione di sostanze

psicoattive senza necessità di provare lo stato di alterazione – non incide sulla prova dell'aggravante specifica in osservazione che continua a richiedere ancora la prova dell'alterazione.

- c) Lesioni colpose stradali e nautiche, gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza media alla guida di determinati veicoli:** il reato commesso in stato di ebbrezza media è punito con la reclusione **da 3 a 5 anni** per le lesioni gravi e **da 4 a 7 anni** per le lesioni gravissime per il conducente dei veicoli per trasporto di cose o di persone in conto di terzi (taxi, NCC, trasporti di piazza di cose, di linea di persone o cose, di cose in conto terzi), ovvero di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. La pena si applica anche a carico dei conducenti delle unità da diporto di cui di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
- d) Lesioni colpose stradali e nautiche, gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza media:** chi guida in stato di ebbrezza media (alcolemia superiore a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l), veicoli a motore diversi da quelli sopra indicati e cagiona per colpa lesioni personali ad altri, è punito con la reclusione **da 1 anno e 6 mesi a 3 anni** per le lesioni gravi e **da 2 a 4 anni** per le lesioni gravissime.

e) **Lesioni colpose stradali, gravi o gravissime aggravate dalla commissione di determinate violazioni stradali:** è punito con la reclusione **da 3 a 5 anni** per le lesioni gravi e **da 4 a 7 anni** per le lesioni gravissime il conducente di un veicolo a motore che, al di fuori dei casi sopra descritti, commette detti reati procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, oppure attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, oppure quando il fatto è determinato da una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Le aggravanti e le attenuanti

Per entrambe le ipotesi di reato, oltre a quelle sopra già descritte, sono previste ulteriori circostanze aggravanti ed attenuanti. In sintesi:

- **Aggravante per guida senza patente (ovvero patente nautica) con patente sospesa, revocata o nel caso di veicolo non assicurato e di proprietà del conducente:** la pena per le fattispecie sopra descritte è aumentata se il reato è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
- **Aggravante della fuga:** quando i reati descritti nell'articolo 589-bis siano accompagnati dal reato di fuga (articolo 189,

comma 6 codice della strada), verrà applicata l'aggravante di cui al nuovo articolo 589-ter del codice penale (aumento della pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a 5 anni). Analogamente si procede in relazione alla fuga commessa in presenza del reato di lesioni gravi e gravissime per cui l'articolo 590-ter c.p. prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a tre anni.

- **Attenuante per evento non di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole:** la pena è diminuita fino alla metà qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. Secondo l'orientamento prevalente, data la sua ampia formulazione, l'attenuante potrà configurarsi in tutti i casi in cui vi sia concorso dell'azione o dell'omissione sia della vittima, sia di terzi nella causazione dell'evento ovvero quando concorra con la condotta del colpevole una causa di forza maggiore o caso fortuito.

Omicidio colposo plurimo o congiunto a lesioni e lesioni plurime: nelle ipotesi di cui ai casi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma in misura non superiore ad anni 18. Qualora invece il conducente cagioni solo lesioni a più persone la pena massima non può superare gli anni 7.

Computo delle circostanze: quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma c.p., 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

C) Il Codice della nautica da diporto – D.P.R. 18 luglio 2005, n. 171

Scorrendo il nuovo testo dei due articoli del codice penale modificati, si evidenzia principalmente solo l'inserimento di alcune definizioni relative alla circolazione nautica di cui dovremo prendere conoscenza ove ovviamente interessati a questo tipo di circolazione.

Inoltre, non tutti i contenuti dell'articolo 589-*bis* e 590-*bis* c.p. si applicano anche alla circolazione nautica. Ove lo si è voluto si è scritto in modo espresso, in ossequio proprio al divieto di estensione analogica al codice della navigazione di disposizioni del codice della strada. Per esempio, tutte le aggravanti dinamiche del comma 5 si applicano solo all'omicidio stradale.

Si ritiene però utile esporre di seguito talune definizioni contenute nei nuovi testi tratte dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Nautica da diporto

In via del tutto approssimativa per nautica da diporto si intende quella eseguita a scopo sportivo o ricreativo o, più in genere, senza fini commerciali salvo fattispecie specifiche previste dalle normative nazionali, effettuata a bordo di navi, imbarcazioni e natanti (questi ultimi, generalmente solo in acque interne).

Articolo 3 definizione di unità da diporto: ogni costruzione

di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto. L'articolo poi procede ad una analitica distinzione tra le varie categorie di natanti.

Ebbrezza nautica media e grave

Articolo 53-*bis*, comma 2, lettere b), c), che contiene la definizione di ebbrezza nautica media e grave in modo sovrapponibile all'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada.

Ma è l'intero articolo 53-*bis* – Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool – ad essere interamente sovrapponibile all'articolo 186 codice della strada, con la sola, peraltro non trascurabile, differenza che le sanzioni sono amministrative e non penali.

Conducenti di unità da diporto "particolari"

Art. 53-*ter*, Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali.

L'articolo, in analogia – ma non completa sovrapposizione – con l'articolo 186-*bis* del codice della strada tratta dei cosiddetti conducenti particolari ed ai fini della circolazione navale e del collegato assoluto divieto di assumere alcool prende in considerazione:

a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali. Diversamente l'articolo 186-*bis* codice della strada prende in considerazione a questi fini:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Diversa è anche la considerazione di tali soggetti in relazione alla integrazione della aggravante della ebbrezza media nell'omicidio stradale e nautico e nelle lesioni stradali e nautiche gravi e gravissime.

Nel caso di omicidio stradale i conducenti devono essere i soggetti di cui all'articolo 186-bis lettere b), c) e d) con esclusione del conducente di età inferiore ad anni 21, mentre tali soggetti, unitamente a chi utilizza l'unità da diporto a fini commerciali, vengono considerati nell'aggravante dell'ebbrezza media contenuta nel comma 4 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p. in relazione all'omicidio nautico.

Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

L'articolo 53-quater, anche in questo caso, si sovrappone in modo sostanzialmente identico con l'articolo 187 codice della strada, ma anche qui le sanzioni sono solo amministrative.

D) L'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza

La legge 41/2016, come detto, aveva introdotto nell'articolo 380 lettera m-quater) c.p.p. due nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza:

- il reato di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica grave (alcolemia superiore a 1,5 g/l) o dallo stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente del veicolo a motore autore del fatto;
- il reato di omicidio stradale aggravato da ebbrezza media se commesso da conducenti particolari di cui all'articolo 186-bis lettere b), c), d) codice della strada.

La legge 138/2023, nel confermare le due ipotesi, ha integrato l'articolo 380, comma 2, lettera m-quater) con la previsione dell'omicidio nautico come ulteriore ipotesi di arresto obbligatorio, inserendo in calce una espressione aggiuntiva che, di fatto, escluderà in ogni caso la possibilità di eseguire arresto obbligatorio, ma anche facoltativo, nell'ipotesi in cui il conducente si fermi immediatamente adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si metta immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

L'arresto obbligatorio, quindi, dal 25 ottobre 2023, rimane **solo nell'ipotesi di fuga, o più precisamente, quando il conducente – da intendersi oggi anche di una unità da diporto – non si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi e si sia immediatamente messo a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.**

Il conducente per evitare l'arresto obbligatorio dovrà quindi:

- **fermarsi immediatamente** e non dopo un pur rapido, ma non immediato, ripensamento;
- **adoperarsi per prestare o attivare i soccorsi**, dovendosi ritenere in tale ipotesi sufficiente che il conducente abbia chiamato ambulanza e polizia;
- **mettersi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria**. Sarà sufficiente che fornisca documenti di guida e circolazione e, nei limiti concessi dal codice di

procedura penale, abbia risposto alle domande dei verbalizzanti. A tal proposito si evidenzia che, pur non rappresentando un problema particolare, sarebbe stata più adeguata l'espressione *organi di polizia stradale* piuttosto che *organi di polizia giudiziaria*. Espressione che peraltro compare anche nello stesso articolo 189 codice della strada relativa al comportamento in caso di incidente.

Al di là delle formule usate dal legislatore che richiamano alla necessaria attività di fattiva collaborazione del conducente coinvolto, l'arresto obbligatorio in caso di omicidio stradale e nautico aggravato o meno sarà possibile solo in caso di fuga del conducente.

In questa ipotesi, oltre all'aggravamento delle pene di cui all'articolo 589-ter c.p. si determinerà l'ulteriore ipotesi di arresto facoltativo di cui all'articolo 189, comma 6, codice della strada.

Ne deriva un quadro riassuntivo come indicato nella tabella 2 in calce.

E, quindi:

- in caso di conducente che si ferma, presta soccorso e si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria **non è più possibile alcuna forma di arresto per l'ipotesi di omicidio stradale o nautico semplice o aggravato;**
- l'arresto è obbligatorio solo in caso di omicidio stradale o nautico aggravato con fuga del conducente in relazione all'articolo 589-bis, commi 2 e 3 c.p.;
- l'arresto è facoltativo in caso di omicidio stradale (e non nautico) aggravato o non aggravato con fuga ed omessa assistenza in relazione all'articolo 189, comma 6 codice della strada.

Per quanto invece riguarda l'arresto facoltativo in flagranza in caso di lesioni personali stradali (ed ora anche nautiche)

gravi e gravissime aggravate di cui all'articolo 381, comma 2 lettera m-quater), si ribadisce che combinando tale disposizione con quanto contenuto nell'articolo 189, comma 8 codice della strada ne deriva, come già in passato, che l'arresto comunque facoltativo era sostanzialmente previsto solo in caso di fuga, non essendo consentito quando il conducente si fosse fermato e messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

In realtà il contenuto del comma 8 dell'articolo 189 codice della strada non è stato modificato e sembra solo relativo all'incidente stradale, ma è da ritenere estensibile, come condizione legittimante l'arresto, anche all'incidente nautico.

Ne deriva il quadro riassuntivo di cui alla tabella 3 in calce.

Rinviamo al codice di procedura penale per ciò che riguarda le tecniche di formalizzazione di un arresto è bene attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che, ferma rimanendo la necessità che il conducente si sia dato alla fuga, l'arresto potrà poi essere eseguito solo se risultano accertati i seguenti ulteriori elementi:

- **identificazione certa dell'autore del fatto, quale conducente generico di un veicolo a motore (o di una unità da diporto, ovvero conducente particolare di cui all'articolo 186-bis, comma 2, lettere b), c) e d) codice della strada);**
- **rapida ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale o nautico e oggettiva, ancorché sommaria, individuazione di chiara responsabilità nella causazione della dinamica del fatto (esclusiva o, quantomeno, concorrente) con individuazione della violazione di precise norme di comportamento causa dell'evento mortale;**
- **accertamento dello stato di ebbrezza grave (o medio) o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope.**

Sul punto, mentre sarà abbastanza agevole raggiungere gli esiti richiesti dalla norma, in caso di spontanea sottoposizione a prova con etilometro, ovvero in presenza di analisi di prelievi ematici eseguiti a breve distanza temporale dal fatto con risultati di gran lunga al di sopra della soglia limite, serie difficoltà si presenteranno in caso di rifiuto e di necessaria sottoposizione ad accertamenti coattivi, laddove i tempi prevedibilmente richiesti per l'esecuzione delle analisi di laboratorio si appaleseranno difficilmente compatibili con il mantenimento ragionevole dello stato di quasi flagranza, seppur nella versione fortemente dilatata nel tempo elaborata da recente giurisprudenza, ovvero in tutti i casi di alterazione da sostanze ove la mancanza di limiti stabiliti per legge oltre i quali la alterazione è presunta e la conseguente necessità di "provare" lo stato di alterazione conseguente alla assunzione con informazioni aspecifiche, rende di fatto quasi impraticabile la misura precautelare di che trattasi;

- ***compatibilità del reato di omicidio stradale aggravato da ebbrezza o alterazione con la nozione di stato di flagranza o di quasi flagranza.***

La nozione di flagranza, anche dopo le recenti modifiche, è espressa dall'articolo 382 c.p.p. secondo cui è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. La flagranza richiede, quindi, che l'autore del reato sia colto, ossia sorpreso, nell'atto stesso in cui lo commette. Non è rilevante che la constatazione avvenga ad opera della polizia, bensì che vi sia una persona che visivamente constata il fatto durante la sua commissione. In relazione alla

quasi-flagranza occorre invece che il protrarsi dell'attualità del reato sia desumibile da una situazione oggettiva di apparenza, che deve avere la forza dell'evidenza. In verità le nozioni scolastiche di flagranza e quasi-flagranza non sembrano completarsi molto bene con l'ipotesi di omicidio stradale, atteso che quasi mai la polizia giudiziaria avrà assistito alla diretta produzione dell'evento; non avrà, in altri termini, assistito all'incidente stradale. L'ipotesi di reato in discussione è, quindi, oggettivamente, ben poco compatibile con la nozione di flagranza piena. Occorre, quindi, spostarsi verso lo stato di quasi flagranza e immaginare, come sempre accade, che la polizia giudiziaria intervenga sul posto per effetto di una chiamata di terzi o di taluno degli stessi coinvolti. Qui procede agli accertamenti del caso e allora si può ritenere che la durata temporale dello stato di quasi flagranza (o, se vogliamo, anche dello stato di flagranza piena) sia in qualche modo estesa fino alla conclusione (ancorché non completa) degli accertamenti di rilevazione, potendosi pervenire all'arresto anche a distanza di tempo, purché esso sia ragionevole e consegua ad una ininterrotta attività investigativa dell'organo di polizia giudiziaria precedente. In questo senso si è espressa Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 18 febbraio-17 giugno 2014, n. 26017, secondo cui *lo stato di quasi-flagranza, ai sensi dell'art. 382 c.p.p., si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria. Lo stato di quasi-flagranza implica, infatti, che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata e contestuale percezione della commissione del reato e che, in forza della stessa, abbia posto in essere una tempestiva attivi-*

tà di localizzazione ed apprensione degli autori del reato (sez. II, 6 luglio 2007, n. 35458). Il collegamento anzidetto sussiste – e l'arresto è legittimamente operato – anche quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale, però, l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche per l'espletamento degli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto (sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 19392, rv. 228455).

Si ricorda che al di fuori dei casi di arresto obbligatorio, in tutte le altre ipotesi di omicidio stradale è sempre consentito l'arresto facoltativo.

È stata poi introdotta nell'articolo 381, comma 1, lettera *m-quinquies*) c.p.p. una ipotesi di arresto **facoltativo in flagranza** per il reato di lesioni personali stradali e nautiche gravi e gravissime commesse da conducente in stato di ebbrezza grave o media (o da alterazione da sostanze) ovvero che abbia commesso, taluna delle violazioni di cui all'articolo 590-bis, comma 5, nn. 1, 2, 3 c.p. (ipotesi di cui all'articolo 590-bis, commi 2, 3, 4 e 5). In aggiunta l'arresto è ulteriormente consentito anche in relazione al comma 1 nel caso di lesioni gravissime aggravate da fuga, atteso che in questo caso la misura è consentita dal massimo della pena editale e non da una espressa previsione legislativa. In entrambi i casi, peraltro, per effetto di una non certo chiarissima combinazione con l'articolo 189, comma 8 codice della strada, l'arresto, come abbiamo già visto, non è mai consentito quando il conducente si sia fermato e si sia messo a disposizione degli organi di polizia stradale.

E) Il fermo di indiziato di delitto

Merita qualche osservazione la possibile attivazione del

fermo di indiziato di delitto in relazione a tutte le ipotesi di omicidio stradale e nautico, semplice o aggravato e anche per talune ipotesi di lesioni personali gravissime aggravate (od anche gravi, se ricorre l'aggravante della fuga) ove l'arresto, a seconda delle ipotesi, è obbligatorio o anche semplicemente facoltativo.

È noto che l'articolo 384 c.p.p. prevede la possibilità di procedere, anche fuori dei casi di flagranza, al fermo di chi sia indiziato della commissione di un delitto per cui sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni e sempre che sussista il pericolo di fuga. La forbice editale prevista per tutti i reati di omicidio stradale e nautiche e per talune ipotesi di lesioni personali aggravate consente l'adozione della misura di che trattasi.

Il fermo di indiziato di delitto è un provvedimento di natura provvisoria, disposto di regola dal pubblico ministero, che spetta alla polizia giudiziaria solo quando la Procura non abbia ancora assunto la direzione delle indagini. Attraverso il fermo, una persona, indiziata di delitto, è privata della libertà personale a scopo cautelare, per evitarne la fuga, nelle ipotesi in cui tale misura è consentita dalla legge. Il fermo, diversamente dall'arresto, può essere adottato anche fuori dei casi di flagranza. Almeno sotto questo aspetto, dunque, consente maggiori spazi operativi, soprattutto temporali. La norma, per quanto lasci alla valutazione discrezionale del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria l'adozione della relativa misura, fissa con assoluta precisione i presupposti, correlati non solo all'entità della pena editale e dunque all'astratta gravità del reato, ma anche al *"fondato pericolo di fuga"*, valutato sulla base di *"specifici elementi"*, *"anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indagato"*.

F) L'accertamento coattivo dello stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti. La legittimità del prelievo ematico

Le disposizioni introdotte dalla legge 41/2016 – non contraddette dalla legge 138/2023 né, in questa specifica parte, dalla legge di Riforma del codice della strada del 2024 – nel caso di incidente stradale o nautico mortale, ovvero con lesioni gravi o gravissime determineranno sempre e comunque un accertamento atto a stabilire l'alcolemia del conducente o se questo si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia che la persona si sottoponga spontaneamente ai prelievi, ovvero anche dove sia necessario ricorrere all'accertamento coattivo. Per cui, fermo restando l'autonomo reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, questi saranno eseguiti anche coattivamente ove ricorrano i reati di cui agli articoli 589-bis o 590-bis c.p.

Chiarito questo aspetto proviamo a proporre una articolazione concreta degli adempimenti da eseguire.

Preliminarmente è necessario che:

- il conducente del veicolo a motore o di una unità da diporto sia stato correttamente identificato;
- a suo carico sussistano forti indizi di responsabilità nella causazione di un incidente stradale da cui siano derivate, quanto meno, lesioni stradali gravi;
- si sia proceduto, nell'immediatezza, ad invito a sottoporsi ad accertamento con etilometro (ovvero ad accertamenti qualitativi ovvero ancora a richiesta di accompagnamento presso il più vicino comando in possesso di etilometro) e si sia ricevuto un espresso ed inequivocabile rifiuto;
- sia stato contattato il Pubblico Ministero, il quale abbia emesso decreto di accompagnamento (nel rispetto delle

procedure di cui all'articolo 359-bis c.p.p.) presso il più vicino presidio ospedaliero per l'esecuzione del prelievo coattivo di liquidi ematici;

- si sia provveduto, ai sensi degli articoli 364 e 365 c.p.p., a nominare un difensore all'interessato (di fiducia o d'ufficio) e a questi sia stato dato avviso del luogo e dell'orario dell'accertamento coattivo.

Dopo tali adempimenti preliminari si potrà eseguire legittimamente l'accompagnamento anche facendo uso di quella forza fisica necessaria a vincere la resistenza se del caso frapposta all'esecuzione del decreto del Pubblico Ministero. Giunti presso il pronto soccorso del più vicino presidio ospedaliero si procederà a prendere contatti con il medico competente cui verrà notificato (o comunicato se trattasi di provvedimento verbale) il decreto del Pubblico Ministero. Il medico verrà altresì nominato ausiliario di polizia giudiziaria con separato atto. Quindi attenderemo l'esecuzione e i successivi esiti degli accertamenti eseguiti dalla struttura sanitaria, dovendo, se necessario, intervenire in ausilio dei medici o dei paramedici al pari di ciò che normalmente avviene durante l'esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori. Fino all'ottenimento degli esiti del prelievo l'interessato rimane sotto la custodia degli organi di polizia giudiziaria, salvo ovviamente il superamento delle 24 ore massime previste per ogni accompagnamento e salvo diverse indicazioni fornite dal Pubblico Ministero di turno o suggerite dal caso concreto.

In ogni caso, ottenuti i risultati, verrà di nuovo contattato il Pubblico Ministero per le decisioni conseguenti da adottare. Di tutte le operazioni deve essere redatto verbale da consegnare rapidamente al Pubblico Ministero al fine della successiva convalida entro 48 ore.

Si abbia presente che, laddove oggetto dell'accompagnamento sia un minore, deve farsi applicazione dell'articolo 72-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo cui il consenso è prestato dal genitore che può presenziare alle operazioni e che quindi va preavvertito, ma se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni. In ogni caso è sempre prevalente l'eventuale manifestazione di volontà prestata dal minore. Su tale ultimo aspetto si riporta quanto sostenuto dalla Procura di Genova nella circolare del luglio 2016: *“Ove il minore sia sorpreso, in stato di alterazione da sospettata assunzione di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti, alla guida di un veicolo a motore con il quale sembri avere cagionato la morte o lesioni gravi o gravissime ad altri soggetti, al fine di pervenire alla acquisizione di elementi certi in ordine allo stato di intossicazione, che non possano essere acquisiti in altro modo (es. prelievo ematico effettuato nell'ambito di protocollo terapeutico) occorre seguire la seguente procedura:*

1. *reperire gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (genitori, tutori, genitori affidatari o rappresentanti della comunità in cui fosse collocato in caso di genitori con responsabilità genitoriale limitata o decaduta) al fine di pervenire al consenso al prelievo ematico o ad altro prelievo anche meno invasivo come quello salivare;*
2. *in caso di irreperibilità degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche dovuta alla reticenza del minore nel fornire elementi utili al loro rintraccio, interpellare il mino-*

re circa il consenso al prelievo, facendo riferimento nella successiva annotazione alla sua condizione personale di maturità e capacità di discernimento rispetto alla specifica situazione di fatto;

3. *in caso di negazione al consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e, al contrario, di consenso prestato dal minore sufficientemente maturo, sarà ritenuto valido quest'ultimo, sempre dandone atto in annotazione. Nel caso il consenso al prelievo venga rifiutato sia da parte del minore che da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, sarà disposto prelievo coattivo presso la struttura ospedaliera più idonea, previa autorizzazione orale del Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minori. In ogni caso sarà opportuno un contatto e un confronto telefonico con il Pubblico Ministero di turno”.*

G) Sequestro del veicolo e provvedimenti sulla patente di guida

In termini tecnico giuridici nulla cambia rispetto al passato sia riguardo alla necessità di procedere a provvedimenti cautelari sul veicolo sia in ordine al ritiro della patente ex articolo 223, comma 2 codice della strada.

Talune Procure hanno impartito disposizioni precise richiedendo sempre l'esecuzione del sequestro del veicolo coinvolto attivamente nel sinistro con lesioni gravi o gravissime o morte, mentre il sequestro probatorio su veicoli coinvolti passivamente va disposto quando ci siano tracce biologiche o danni particolari o quando vi sia la possibilità che imperfezioni o inefficienze possano avere determinato anche solo in parte il sinistro, tenendo conto della possibile incidenza della attenuante del comma 7 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

È nostra opinione che, al di là di precise disposizioni impartite

te dalle singole Procure, è da ritenere preferibile una impostazione più scientifica ancorata, in caso di sequestro, alla accertata sussistenza di esigenze probatorie, non surrogabili da altre tipologie di accertamenti meno invasivi.

Più rigore riteniamo invece dover dedicare all'istituto del ritiro della patente *ex* articolo 223, comma 2, codice della strada da eseguire, sempre e comunque e a prescindere da gravi situazioni di omicidio stradale o lesioni gravi o gravissime, quando sussistano i seguenti tre elementi:

- 1) violazione;
- 2) lesione (anche un solo giorno);
- 3) nesso di causalità tra lesione e violazione.

H) La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'interdizione al nuovo conseguimento

La legge 23 marzo 2016, n. 41 aveva in origine modificato l'articolo 222, comma 2 del codice della strada, prevedendo, per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi e gravissime (oltre, ovviamente, ai casi di omicidio stradale), la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, da irrogarsi anche in caso di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena, senza prevedere alcuna gradualità e senza considerare l'aggravante dello stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze.

La questione è arrivata bene presto all'attenzione della Corte costituzionale che con la sentenza 19 febbraio 2019, n. 88 ha stabilito che, in ossequio ad un principio di proporzionalità nella graduazione delle sanzioni, presente a livello di pene principali ed assente invece a livello di sanzioni accessorie (per tutti i casi revoca), occorre riallineare la reazione sanzionatoria tra sanzioni principali ed accessorie in relazione ai casi di maggiore gravità di cui ai commi

2 e 3 degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* (ebbrezza grave ed alterazione ovvero ebbrezza media e conducenti particolari). In diretta conseguenza di tale principio ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 222, comma 2, quarto periodo nella parte in cui non prevede che nei casi diversi da 589-*bis* e 590-*bis*, commi 2 e 3 il giudice possa applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222. Ne deriva che:

- 1) per le ipotesi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* commi 2 e 3 (omicidio stradale o lesioni stradali gravi e gravissime aggravate da stato di ebbrezza grave o alterazione da sostanze) continua ad essere prevista la sanzione accessoria della revoca;
- 2) per tutte le altre ipotesi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p. la individuazione della sanzione accessoria da applicare sul documento di guida è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che potrà irrogare, a seconda dei casi e della loro gravità, o la sanzione accessoria della sospensione (nella misura indicata nell'articolo 222 codice della strada) o la sanzione accessoria della revoca, introducendo, di fatto, una sorta di previsione alternativa.

In ogni caso il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al Prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.

I) Interdizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente di guida dopo la revoca

L'articolo 222, commi 3-*bis* e 3-*ter* codice della strada collega poi alla irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente lunghi periodi di interdizione durante i quali è preclusa la possibilità di sostenere un nuovo esame di idoneità.

Per l'omicidio stradale (queste disposizioni non sono estensibili alla patente nautica):

- **5 anni** – il periodo di interdizione è di 5 anni dalla revoca ove si tratti di **omicidio colposo stradale** (art. 589-*bis*, comma 1 c.p.);
- **10 anni** – il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di **omicidio colposo stradale** (art. 589-*bis*, comma 1), se in precedenza il conducente sia stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, o in stato di alterazione, anche provocando un sinistro;
- **10 anni** – il periodo di interdizione è di 10 anni dalla revoca ove si tratti di **omicidio colposo stradale**, al di fuori dei casi successivi, commesso da un conducente che abbia cagionato la morte di una persona integrando taluna delle aggravanti dinamiche di cui al comma 5, nn. 1, 2 e 3 degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* c.p.;
- **12 anni** – il periodo di interdizione è di 12 anni dalla revoca ove si tratti di **omicidio colposo stradale** (art. 589-*bis*, comma 1), se il titolare della patente si è dato alla fuga;
- **15 anni** – nel caso di **omicidio colposo stradale** connesso alla guida in stato di grave ebbrezza o alterazione, il periodo di interdizione sale a 15 anni dalla revoca;
- **20 anni** – il periodo di interdizione è di 20 anni dalla revoca, se il titolare della patente è già stato condannato

per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro **stradale**);

- **30 anni** – il periodo di interdizione è infine di **30 anni dalla revoca**, se il titolare della patente si è dato alla fuga.

Per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime:

- **5 anni** dalla revoca;
- **10 anni** dalla revoca se il titolare della patente è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza media o grave, ovvero in stato di alterazione (anche provocando un sinistro **stradale**);
- **(sino a) 12 anni** se il titolare della patente si è dato alla fuga.

L) Provvedimenti cautelari del prefetto

Oltre al necessario coordinamento degli articoli 222 e 223 del codice della strada è stato disposto che nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di 5 anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

M) L'articolo 727 c.p. nell'infortunistica stradale

Abbiamo già segnalato che la legge 25 novembre 2024, n. 177 ha modificato anche l'articolo 727 c.p. introducendo una sanzione accessoria specifica del codice della strada e segnando in qualche modo l'ingresso di tale disposizione nell'ambito specifico dei reati attinenti all'infortunistica stradale. Nel dichiarato intento di contrastare l'abbandono

di animali il comma 1 dell'articolo 727 c.p. – tradizionalmente dedicato a punire l'abbandono di animali – prevede ora la circostanza aggravante di aver commesso il fatto su strade o relative pertinenze, prevedendo un aumento di pena di un terzo.

Come noto l'articolo 727, comma 1, punisce con arresto alternativo ad ammenda chiunque abbandona animali che abbiano acquistato l'abitudine alla cattività. L'aggiunta al comma 1, prevede la circostanza aggravante di aver commesso il fatto su strade o relative pertinenze, prevedendo

un aumento di pena di un terzo. Ove l'abbandono sia avvenuto con veicoli è altresì prevista la sanzione accessoria della patente di guida da sei mesi ad un anno. Per l'applicazione di tale sanzione non è richiamata la procedura applicativa del titolo VI del codice della strada, per cui non si reputa possibile, nell'immediatezza del fatto, procedere ad apprendimento materiale del documento di guida. La sospensione della patente sarà disposta dal giudice e concretamente eseguita dal prefetto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Tabella 1 - Articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p.

Vecchia versione	Nuova versione
Art. 589-bis (Omicidio stradale)	Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico)
1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. 2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.	1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punita con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte. 2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto (em. 1-24) cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

(segue)

Vecchia versione	Nuova versione
3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-<i>bis</i>, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. 4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 5. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;	3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-<i>bis</i>, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-<i>ter</i>, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-<i>bis</i>, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona. 4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-<i>bis</i>, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. <i>idem</i>

(segue)

Vecchia versione	Nuova versione
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. 8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.	6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. <i>idem</i> 8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Art. 589-ter Fuga del conducente in caso di omicidio stradale	Art. 589-ter Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico

(segue)

Vecchia versione	Nuova versione
Art. 590-bis Lesioni personali stradali gravi e gravissime	Art. 590-bis Lesioni personali stradali o nautiche gravi e gravissime
1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.	1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte. 2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto (em. 1-24) cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

(segue)

Vecchia versione	Nuova versione
3. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-<i>bis</i>, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. 4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.	3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-<i>bis</i>, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-<i>ter</i>, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-<i>bis</i>, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. 4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-<i>bis</i>, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

(segue)

Vecchia versione	Nuova versione
5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.	<i>idem</i> 6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

(segue)

Vecchia versione	Nuova versione
7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. 8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. 9. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.	<i>idem</i> 8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. 9. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
Art. 590-ter Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali	Art. 590-ter Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali <u>e</u> nautiche

Tabella 2 - Arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza in caso di omicidio stradale o nautico

Ipotesi	Arresto obbligatorio o facoltativo	Condizioni
Articolo 589- <i>bis</i> ipotesi non aggravata di omicidio stradale e nautico	Arresto facoltativo	Consentito solo se il conducente non si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
Articolo 589- <i>bis</i> ipotesi non aggravata di omicidio stradale e nautico	Arresto obbligatorio	Consentito solo se il conducente non si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
Articolo 189, comma 6, codice della strada indipendentemente dal tipo di omicidio stradale (e non nautico)	Arresto facoltativo	Consentito solo se il conducente coinvolto in un incidente stradale non ottempera all'obbligo di fermarsi.

Tabella 3 - Arresto facoltativo in flagranza in caso di lesioni stradali e nautiche gravi e gravissime aggravate

Ipotesi	Arresto obbligatorio o facoltativo	Condizioni
Articolo 590- <i>bis</i> secondo, terzo, quarto e quinto comma c.p. e articolo 189, comma 8 codice della strada	Arresto facoltativo	Consentito solo se il conducente non si sia immediatamente fermato e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.